



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti relativi alla domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE da parte di un'impresa, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1781 (regolamento sui chip)

(C/2024/4911)

Indice

| | <i>Pagina</i> |
|--|---------------|
| I. Introduzione | 2 |
| II. Impianti «primi nel loro genere» | 3 |
| 1. Definizione di «primo nel suo genere» | 3 |
| 2. Definizione di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE | 3 |
| 3. Vantaggi dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE | 4 |
| A. Sinergie con gli aiuti di Stato e differenze rispetto agli stessi | 5 |
| B. Fase antecedente la presentazione della domanda | 5 |
| 4. Obblighi derivanti dallo status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE | 6 |
| A. Fase di crisi | 6 |
| B. Ordini classificati come prioritari | 7 |
| III. Domanda di status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE | 8 |
| 1. Chi può presentare domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE? | 8 |
| 2. Quali sono i requisiti presi in considerazione dalla Commissione nell'ambito della valutazione della domanda? | 8 |
| A. Qualifica di «primo nel suo genere» | 8 |
| B. Impegno a rispettare i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 3, o all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sui chip | 9 |
| C. Piano aziendale (articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sui chip. | 11 |
| D. Documentazione attestante l'esperienza del richiedente (articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sui chip. | 11 |
| E. Documento attestante la disponibilità da parte dello Stato membro o degli Stati membri sul cui territorio sarà stabilito l'impianto a facilitare la creazione di detto impianto (articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento sui chip. | 11 |
| F. Esistenza di politiche e piani in materia di proprietà intellettuale (PI) (articolo 15, paragrafo 2, lettera e), del regolamento sui chip. | 12 |
| G. Impegno a dare priorità agli ordini in tempo di crisi (articolo 26 del regolamento sui chip. | 12 |
| 3. Qual è la procedura seguita dalla Commissione per valutare le domande? | 12 |
| A. Ricezione della domanda e valutazione di primo livello (verifica del modulo web. | 12 |
| B. Valutazione di secondo livello (completezza della domanda. | 13 |
| C. Valutazione di terzo livello (rispetto dei criteri per lo status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE. | 13 |
| D. Parere e decisione del consiglio europeo dei semiconduttori | 13 |
| 4. Una volta concesso lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE, la Commissione monitora l'attuazione del progetto? | 14 |
| A. Modifiche dello status | 14 |
| B. Revoca dello status | 14 |
| 5. Come funziona la presentazione elettronica della domanda? | 15 |
| IV. Lista di controllo e strumenti informatici | 16 |
| A. Lista di controllo | 16 |
| B. Strumenti informatici per la procedura di domanda | 19 |

I. Introduzione

La presente comunicazione (denominata anche «orientamenti») fornisce orientamenti in merito alla **procedura di domanda che consente a un'impresa di ottenere lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE** a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) **2023/1781** ⁽¹⁾ («**regolamento sui chip**»). L'articolo 15 del regolamento sui chip impone alla Commissione l'obbligo di fornire orientamenti sulle informazioni richieste e sul pertinente formato per la presentazione di una domanda di concessione a un progetto dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE.

Il regolamento sui chip è entrato in vigore il 21 settembre 2023 e fa parte di un pacchetto di misure più ampio volto a rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'UE ⁽²⁾.

Il regolamento sui chip si articola attorno a tre pilastri:

- il pilastro 1 istituisce l'iniziativa «Chip per l'Europa» che sostiene lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala e l'innovazione in tutta l'UE al fine di consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie quantistiche e dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione;
- **il pilastro 2 crea un quadro per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza promuovendo l'attrazione degli investimenti e il rafforzamento delle capacità produttive** nel contesto della fabbricazione, dell'imballaggio avanzato, del collaudo e dell'assemblaggio di semiconduttori;
- il pilastro 3 istituisce un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione volto a rafforzare la collaborazione con gli Stati membri e tra di essi a fini di monitoraggio e risposta alle crisi, nell'ambito della governance del consiglio europeo dei semiconduttori ⁽³⁾.

Nel quadro del pilastro 2, gli **impianti «primi nel loro genere»** (ossia impianti di fabbricazione di semiconduttori nuovi o sostanzialmente aggiornati che offrono una dimensione di innovazione non ancora presente nell'UE) possono presentare domanda per ottenere lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE. Tale quadro fornisce a detti impianti i mezzi per agevolare la creazione e il funzionamento nell'UE. Richiede inoltre il rispetto di determinati criteri al fine di garantire il contributo di detti impianti agli obiettivi dell'UE e la loro affidabilità in veste di fornitori di chip in tempi di crisi.

Al fine di fornire orientamenti in merito alla procedura di domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE, il presente documento è strutturato come segue:

- la **sezione II** presenta il concetto di «impianto primo nel suo genere» nell'UE, in particolare il modo in cui tale innovazione unica dovrebbe essere dimostrata ai fini del regolamento sui chip (ossia in che modo un impianto deve essere riconosciuto come un impianto di produzione integrata o una fonderia aperta dell'UE). La sezione II illustra inoltre in dettaglio i benefici e le sinergie con il procedimento in materia di aiuti di Stato, nonché gli obblighi previsti dal regolamento sui chip una volta ottenuto lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE;
- la **sezione III** fornisce orientamenti pratici alle imprese in merito alle modalità per la presentazione della domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE e in merito al modo in cui la Commissione valuta tali domande. In particolare, la sezione III individua le fasi principali della procedura di domanda e specifica le modalità con cui i richiedenti dovrebbero presentare il modulo di domanda, i documenti giustificativi e gli impegni;
- la **sezione IV** contiene una lista di controllo destinata alle imprese che illustra tutti gli aspetti importanti da considerare nella preparazione della domanda, nonché alcuni orientamenti tecnici in merito alle modalità di utilizzo dei sistemi applicativi informatici «Futurium» e «S-CIRCABC».

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip), PE/28/2023/INIT (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.229.01.0001.01.IT&toc=OJ%3AL%3A2023%3A229%3ATOC).

⁽²⁾ L'8 febbraio 2022 la Commissione ha adottato un pacchetto costituito da:

- (a) una comunicazione che illustra la strategia globale in materia di semiconduttori e la sua motivazione (COM(2022) 45 final);
- (b) una proposta di regolamento per rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'UE (regolamento sui chip);
- (c) una proposta di modifica del regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» (COM (2022) 47 final);
- (d) una raccomandazione agli Stati membri al fine di promuovere azioni volte a monitorare e attenuare le perturbazioni nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori (C(2022) 782) (GU L 35 del 17.2.2022, pag. 17).

⁽³⁾ Il consiglio europeo dei semiconduttori è un organismo di governance costituito da rappresentanti di alto livello degli Stati membri dell'UE e istituito dagli articoli da 28 a 30 del regolamento sui chip. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornisce alla Commissione consulenza, assistenza e raccomandazioni a norma del capo V del regolamento sui chip.

II. Impianti «primi nel loro genere»

1. Definizione di «primo nel suo genere»

Come già indicato, gli **impianti «primi nel loro genere»** possono presentare domanda per ottenere lo status di **«impianto di produzione integrata»** o di **«fonderia aperta dell'UE»**. L'articolo 2, punto 11), del regolamento sui chip definisce un impianto «primi nel suo genere» come *«un impianto di fabbricazione di semiconduttori (*) nuovo o sostanzialmente aggiornato, o un impianto per la produzione di apparecchiature o componenti chiave per tali apparecchiature utilizzato prevalentemente per la fabbricazione di semiconduttori, che offra innovazione in relazione al processo di fabbricazione o al prodotto finale non ancora presente in misura sostanziale né prevista all'interno dell'Unione, e comprenda un'innovazione riguardante miglioramenti in termini di potenza di calcolo o livello di sicurezza, protezione o affidabilità, prestazioni energetiche e ambientali, nodo tecnologico o materiale di substrato o attuazione di processi di produzione che determinino un aumento dell'efficienza, o che migliori la riciclabilità o riduca i fattori di produzione»*.

Per poterlo considerare «primo nel suo genere», la Commissione valuterà se un impianto offre una dimensione di innovazione non ancora presente nell'UE. Il fattore qualificante per un impianto «primo nel suo genere» consiste nell'apportare un elemento innovativo al mercato interno per quanto riguarda i processi di fabbricazione o il prodotto finale (°); tale elemento potrebbe essere basato su nodi tecnologici nuovi o esistenti. Gli elementi di innovazione pertinenti potrebbero riguardare il nodo tecnologico, o il materiale di substrato, o approcci che determinino miglioramenti in termini di potenza di calcolo o altri attributi di prestazione, efficienza energetica, livello di sicurezza o affidabilità, nonché integrazione di nuove funzionalità, quali la capacità di memoria. Un altro esempio di innovazione è l'integrazione di diversi processi finalizzata all'aumento dell'efficienza e all'automazione dell'imballaggio e dell'assemblaggio. Per quanto riguarda i vantaggi ambientali, gli elementi di innovazione possono includere la riduzione della quantità di energia, acqua o sostanze chimiche utilizzate o un miglioramento della riciclabilità. Una fonte di riferimento adeguata per individuare i settori in cui tale innovazione può avere luogo è l'*International Roadmap for Devices and Systems (IRDS)* dell'*Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, Istituto degli ingegneri elettronici ed elettrotecnici)*, che individua le principali tendenze tecnologiche relative a dispositivi, sistemi e tutte le tecnologie correlate (°).

Secondo la definizione, **l'impianto di fabbricazione non dovrebbe essere soltanto innovativo, ma dovrebbe anche presentare una capacità di innovazione ancora non sostanzialmente presente o di cui non è previsto sostanzialmente lo sviluppo nell'UE.** Ciò significa che un impianto di fabbricazione in grado di produrre un prodotto, un processo o una prestazione comparabile su scala industriale non dovrebbe già esistere o essere attualmente in fase di creazione nell'UE. Viceversa, se una tale innovazione fosse già in uso nel contesto della ricerca e dello sviluppo o nella produzione su piccola scala nell'UE, ciò non escluderebbe necessariamente la possibilità di qualificare la nuova produzione di massa come «primo nel suo genere». Ad esempio, un impianto di fabbricazione che prevede di utilizzare un nuovo materiale di substrato potrebbe essere considerato «primo nel suo genere» nell'UE, nonostante tale materiale di substrato sia collaudato nel contesto di una linea pilota in uno Stato membro. A tale riguardo, è opportuno rilevare che non è escluso che più progetti paralleli possano essere riconosciuti come «primi nel loro genere» se nessuno di essi esclude iniziative private esistenti o previste e se non vi è alcun rischio di sovraccapacità (°). L'installazione di un impianto nuovo o sostanzialmente aggiornato potrebbe portare alla qualifica di impianto «primo nel suo genere».

2. Definizione di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE

Al fine di incoraggiare gli investimenti in nuova capacità produttiva, garantendo nel contempo che vadano a beneficio dell'UE nel suo complesso, il regolamento sui chip stabilisce al capo III un quadro per l'attuazione di **due tipi di impianti «primi nel loro genere»**. Tali due tipi rispecchiano i due modelli di business comuni degli impianti di fabbricazione di semiconduttori nell'attuale panorama dell'industria dei semiconduttori e sono specificati agli articoli 13 e 14 del regolamento sui chip.

(*) L'articolo 2, punto 15), del regolamento sui chip definisce la "fabbricazione di semiconduttori" come qualsiasi fase di produzione e trattamento dei wafer di semiconduttori, tra cui materiali di substrato, unità di fabbricazione iniziale e unità di fabbricazione finale, necessaria a realizzare un prodotto a semiconduttori finito.

(°) Il prodotto finale è a livello di semiconduttore (potenzialmente imballato) e non a livello di dispositivo in cui è applicato il semiconduttore.

(°) Tale iniziativa si basa sui precedenti lavori dell'*International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS)*, che ha definito anche il riferimento per i nodi di processo (in nanometri) derivanti dall'evoluzione dello scaling dei transistor in linea con la previsione della legge di Moore. L'IRDS comprende attualmente il lavoro di diversi gruppi di lavoro internazionali focalizzati sui seguenti settori: «more Moore» (scaling); «more than Moore»; «beyond CMOS»; sistemi e architetture; integrazione degli imballaggi; connettività esterna dei sistemi; elettronica criogenica ed elaborazione quantistica di informazioni; litografia; miglioramento della resa; metrologia; integrazione di impianti; ambiente, sicurezza, salute e sostenibilità.

(°) Diversi progetti paralleli possono essere riconosciuti come «primi nel loro genere» se si può dimostrare che le attività sostenute dallo Stato non escludono le iniziative private esistenti o previste. Ciascuna proposta di aiuti di Stato sarà valutata nel merito per evitare distorsioni indebite della concorrenza. Tale valutazione comprende un esame completo della necessità per evitare situazioni di capacità in eccesso. Cfr. nota 56 della comunicazione «Una normativa sui chip per l'Europa» (COM(2022) 45 final).

- Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sui chip, «**gli impianti di produzione integrata** sono impianti primi nel loro genere per la fabbricazione di semiconduttori e, se del caso, compresa la progettazione, o per la produzione di apparecchiature o componenti chiave per tali apparecchiature utilizzati prevalentemente nella fabbricazione di semiconduttori nell'Unione, che possono integrare altre fasi della catena di approvvigionamento e che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e, se del caso, possono inoltre contribuire alla sicurezza delle catene di approvvigionamento globali dei semiconduttori». In altre parole, gli impianti di produzione integrata sono impianti di fabbricazione di semiconduttori integrati verticalmente, coinvolti nell'unità di fabbricazione iniziale⁽⁸⁾, nella produzione di apparecchiature o componenti chiave per tali apparecchiature utilizzati prevalentemente nella fabbricazione di semiconduttori nell'UE, nonché nella progettazione di circuiti integrati o nella fornitura di servizi dell'unità di fabbricazione finale⁽⁹⁾ o in entrambi;
- conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sui chip, «[l]e **fonderie aperte dell'UE** sono impianti primi nel loro genere per la fabbricazione di semiconduttori nell'Unione che offrono capacità produttiva a imprese indipendenti e contribuiscono in tal modo alla sicurezza dell'approvvigionamento per il mercato interno e alla resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e, se del caso, possono inoltre contribuire alla sicurezza della catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori». Le fonderie aperte dell'UE sono quindi impianti di fabbricazione di semiconduttori che dedicano almeno una parte della loro capacità produttiva alla produzione di chip su progetto di altre imprese, in particolare di imprese «fabless».

3. Vantaggi dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE

Il riconoscimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE comporta diversi vantaggi per le imprese.

- (a) Innanzitutto, il regolamento sui chip prevede un **approccio semplificato alle domande amministrative**. Le disposizioni in questione sono concepite per affrontare gli ostacoli tipici all'attuazione di impianti di fabbricazione di semiconduttori su larga scala, in relazione all'ampio periodo di tempo necessario affinché i progetti acquisiscano autorizzazioni amministrative e alle procedure complesse e frammentate di rilascio delle autorizzazioni. A norma dell'articolo 18, i progetti che hanno ottenuto lo status possono trarre vantaggio da procedure accelerate per le domande amministrative, quali le valutazioni ambientali e la pianificazione territoriale. Laddove esista ai sensi del diritto amministrativo nazionale, possono ottenere l'attribuzione di uno status prioritario.

Inoltre il regolamento sui chip stabilisce che la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori può essere considerata un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁰⁾ («direttiva Habitat») e dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE⁽¹¹⁾ («direttiva quadro sulle acque»). In circostanze eccezionali, tali direttive consentono l'attuazione di progetti nonostante questi siano stati oggetto di una valutazione ambientale negativa se sono soddisfatte determinate condizioni e sussiste un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico. Questa disposizione del regolamento sui chip chiarisce che la progettazione, la costruzione e il funzionamento di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell'UE possono essere considerati di rilevante interesse pubblico in tali circostanze.

A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, al fine di consentire le domande e migliorare il coordinamento del processo amministrativo, gli Stati membri possono ricorrere a un approccio di «sportello unico», designando un'autorità incaricata di agevolare e coordinare le domande amministrative riguardanti la progettazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti. Ogni autorità designata può nominare un coordinatore che funge da punto di contatto unico per l'impianto di produzione integrata o la fonderia aperta dell'UE;

- (b) in secondo luogo, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE possono ottenere un **accesso prioritario alle linee pilota istituite nell'ambito dell'iniziativa «Chip per l'Europa» di cui al pilastro 1 del regolamento sui chip**. Ciò significa, ad esempio, che la loro domanda per l'utilizzo di linee pilota potrebbe essere accelerata e ricevere un trattamento preferenziale (senza però escludere o impedire l'accesso effettivo da parte di altri);

⁽⁸⁾ Con «unità di fabbricazione iniziale» si intende l'intero processo di lavorazione di un wafer di semiconduttore (articolo 2, punto 16)). Tra le attività di fabbricazione dell'unità di fabbricazione iniziale di impianti di produzione integrata e fonderie aperte dell'UE potrebbero figurare una o tutte le fasi del trattamento di un wafer di semiconduttore, a partire da vari materiali di substrato (Si, SiC, SOI, ecc.).

⁽⁹⁾ Con «unità di fabbricazione finale» si intende l'incapsulamento, l'assemblaggio e il collaudo di ogni singolo circuito integrato (articolo 2, punto 17)).

⁽¹⁰⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽¹¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

- (c) in terzo luogo, il fatto di ottenere lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE significa che un impianto è «**primo nel suo genere**» e **contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE**. Separatamente, la Commissione tiene conto di questo elemento, tra gli altri, nel contesto di un eventuale **procedimento in materia di aiuti di Stato** basato sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come annunciato nella comunicazione «Una normativa sui chip per l'Europa»⁽¹²⁾ nel caso in cui uno Stato membro proponesse di sostenere l'impianto in questione mediante aiuti di Stato. La dimensione di «primo nel suo genere» di cui al regolamento sui chip e la valutazione degli aiuti di Stato sono strettamente collegate. La Commissione può autorizzare un sostegno pubblico per la creazione di impianti «primi nel loro genere» nell'UE a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Tale approccio integra gli orientamenti per importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) basati sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, destinati a sostenere progetti multinazionali di ricerca e sviluppo fino alla prima applicazione industriale in settori di interesse comune, sostenendo quindi una fase diversa del ciclo di innovazione. Sebbene la formulazione di cui al regolamento sui chip non pregiudichi l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, i servizi della Commissione prenderanno in considerazione il riconoscimento della dimensione di «primo nel suo genere» per i progetti oggetto di valutazione degli aiuti di Stato.

A. Sinergie con gli aiuti di Stato e differenze rispetto agli stessi

Può accadere che uno Stato membro proponga di sostenere un progetto che presenta domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE anche ricorrendo ad aiuti di Stato. È importante sottolineare che **la domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE è una procedura distinta dalla valutazione degli aiuti di Stato. La procedura di domanda e il procedimento in materia di aiuti di Stato possono quindi richiedere tipi diversi di informazioni.**

La procedura di domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE è volta a garantire che l'impianto dell'impresa richiedente soddisfi la definizione e le relative condizioni di cui all'articolo 13 o all'articolo 14 del regolamento sui chip e deve essere svolta dall'impresa richiedente. Di contro, il procedimento in materia di aiuti di Stato è avviato con la notifica di uno Stato membro e comporta una valutazione giuridica ed economica più ampia della misura di sostegno pubblico che detto Stato membro intende concedere all'impresa richiedente. Inoltre la valutazione è effettuata sulla base di una serie di condizioni cumulative a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, al fine di garantire che la misura vada a vantaggio dell'attività economica che intende agevolare e non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Qualora sia previsto un sostegno pubblico mediante aiuti di Stato, le imprese che intendono presentare domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE e lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono invitati a **notificare simultaneamente alla Commissione** l'avvio di tali due processi.

Analogamente, se il procedimento in materia di aiuti di Stato è già iniziato o è stato concluso, i richiedenti lo status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE sono incoraggiati a presentare quanto prima la relativa domanda e a **indicare il pertinente riferimento dell'aiuto di Stato nel modulo di domanda**. Laddove i richiedenti lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE siano in possesso di documenti pertinenti presentati dallo Stato membro notificante nel contesto del procedimento in materia di aiuti di Stato e abbiano il diritto legale di utilizzare tali documenti, i servizi della Commissione invitano tali imprese a **riutilizzare detti documenti giustificativi e descrizioni** nella domanda distinta per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE (cfr. anche sezione III.2). Analogamente, i richiedenti lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE possono riutilizzare per quanto possibile, d'intesa con lo Stato membro e tramite lo stesso nel contesto del procedimento in materia di aiuti di Stato, i documenti presentati nell'ambito della domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE anche per il procedimento in materia di aiuti di Stato. Ove possibile, infatti, **la procedura di domanda e il procedimento in materia di aiuti di Stato e le rispettive valutazioni saranno condotti in parallelo**. I servizi competenti della Commissione saranno in stretto contatto tra loro per coordinarsi al meglio per quanto concerne il rispetto dei criteri per un impianto di produzione integrata e una fonderia aperta dell'UE, al fine di accelerare il processo decisionale ed evitare di creare ulteriori oneri per i richiedenti. I servizi competenti della Commissione cercheranno inoltre di adottare decisioni simultanee, ma il calendario dipenderà dalla completezza delle informazioni fornite tanto dal richiedente quanto dallo Stato membro o dagli Stati membri e dal merito di ogni singolo caso in esame.

B. Fase antecedente la presentazione della domanda

Dall'esperienza della Commissione nei procedimenti in materia di aiuti di Stato emerge il valore aggiunto dei contatti pre-notifica⁽¹³⁾, che consentono al servizio della Commissione e allo Stato membro notificante⁽¹⁴⁾ di discutere gli aspetti giuridici ed economici del progetto proposto in modo informale e in via riservata prima della notifica, migliorando in tal modo la qualità e la completezza delle notifiche. In questo contesto, lo Stato membro e il servizio della Commissione possono anche elaborare insieme proposte costruttive per affrontare gli aspetti problematici di una misura prevista. Questa fase offre l'opportunità di accelerare il trattamento delle notifiche una volta che siano state formalmente presentate alla Commissione. La Commissione ritiene che tali considerazioni possano essere applicate, mutatis mutandis, anche alla procedura di domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE sotto forma di «fase antecedente la presentazione della domanda».

⁽¹²⁾ Comunicazione della Commissione dell'8 febbraio 2022 (COM(2022) 45 final). La comunicazione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

⁽¹³⁾ Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, disponibile all'indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0719\(01\)&rid=1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0719(01)&rid=1).

⁽¹⁴⁾ Nel contesto dei procedimenti in materia di aiuti di Stato, soltanto lo Stato membro o gli Stati membri interessati possono presentare la (pre-)notifica.

La **fase antecedente la presentazione della domanda** offre al richiedente l'opportunità di discutere con la Commissione e di ricevere orientamenti su come garantire la presentazione di tutte le informazioni richieste. Una fase antecedente la presentazione della domanda proficua migliorerà inoltre la comprensione di eventuali questioni sostanziali sollevate da un progetto pianificato. **È importante sottolineare che la fase antecedente la presentazione della domanda non è obbligatoria.** Le imprese potrebbero voler prendere in considerazione la possibilità di sfruttare tale opportunità in particolare se i loro progetti comportano elementi particolari o caratteristiche specifiche che renderebbero utili discussioni preliminari informali con i servizi della Commissione.

Al fine di consentire una fase antecedente la presentazione della domanda costruttiva ed efficace, è nell'interesse del richiedente fornire al servizio della Commissione le informazioni di cui necessiterà per valutare il progetto previsto, utilizzando un modulo di progetto di domanda. Al fine di facilitare un trattamento rapido della domanda, i contatti antecedenti la presentazione della stessa (quali messaggi di posta elettronica, teleconferenze, ecc.) sono in linea di principio preferibili alle riunioni.

I contatti antecedenti la presentazione della domanda non dovrebbero durare più di due mesi e sono condotti nel rispetto della massima riservatezza al fine di consentire al servizio della Commissione di fornire orientamenti **non vincolanti** e informali con l'obiettivo di facilitare la successiva procedura formale di domanda.

La Commissione non fornirà pertanto alcuna valutazione formale o ufficiale in questa fase. **In particolare, le imprese non sono tenute a impegnarsi** a adempiere ad alcuno degli obblighi connessi allo status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE.

4. **Obblighi derivanti dallo status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE**

Oltre agli impegni assunti per poter presentare domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE (la cui attuazione effettiva sarà monitorata dalla Commissione, cfr. sezione III per maggiori dettagli), le imprese che ottengono lo status di **impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE sono tenute a rispettare l'articolo 26** del regolamento sui chip. Secondo tale articolo, «[o]ve la fase di crisi sia attivata a norma dell'articolo 23, la Commissione può richiedere agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE di **accettare e dare priorità a un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi ('ordine classificato come prioritario')**».

Tanto l'attivazione **della fase di crisi** quanto l'applicazione degli **ordini classificati come prioritari, come misure di «ultima istanza», sono soggette a criteri e condizioni molto specifici** che garantiscono che esse siano **necessarie e proporzionate**.

A. *Fase di crisi*

La fase di crisi dei semiconduttori dovrebbe essere attivata qualora vi siano prove concrete, serie e affidabili a conferma di tale crisi. Una crisi dei semiconduttori si verificherebbe in caso di gravi perturbazioni dell'approvvigionamento di semiconduttori o gravi ostacoli al commercio di semiconduttori all'interno dell'UE tali da causare carenze significative di semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime o lavorate, e qualora tali carenze significative impedissero la fornitura, la riparazione o la manutenzione di prodotti essenziali utilizzati da settori critici ⁽¹⁵⁾ (ad esempio le apparecchiature mediche e diagnostiche), nella misura in cui avrebbero gravi effetti negativi sul funzionamento dei settori critici a causa del loro impatto sulla società, sull'economia e sulla sicurezza dell'UE. Una crisi sarebbe riconosciuta come tale mediante un atto di esecuzione del Consiglio. **Se viene avviata una fase di crisi e se necessario al fine di affrontare una crisi dei semiconduttori nell'UE**, la Commissione può essere autorizzata in via eccezionale a adottare determinate misure di emergenza contenute in un **pacchetto di strumenti di emergenza** stabilito nel regolamento sui chip. L'esecuzione di ciascuna misura avviene dopo il dialogo con il consiglio europeo dei semiconduttori ⁽¹⁶⁾ e si svolgerà soltanto nella misura necessaria, adeguata e proporzionata, conformemente agli obblighi internazionali dell'UE.

⁽¹⁵⁾ I settori critici sono definiti nell'allegato IV del regolamento sui chip e comprendono: energia; trasporti; settore bancario; infrastrutture dei mercati finanziari; salute; acqua potabile; acque reflue; infrastrutture digitali; pubblica amministrazione; spazio; produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti; difesa; e sicurezza.

⁽¹⁶⁾ Si rimanda alla nota 5 dei presenti orientamenti e agli articoli da 28 a 30 del regolamento sui chip.

Il pacchetto di strumenti di emergenza è costituito da diversi strumenti:

- **richieste di informazioni** (articolo 25): al fine di migliorare la comprensione delle perturbazioni della catena di approvvigionamento e consentire il processo decisionale in risposta a una crisi, il regolamento sui chip conferisce alla Commissione il potere di avviare richieste di informazioni obbligatorie sulle potenzialità e sulle capacità produttive e sulle principali perturbazioni attuali, così come per ottenere altri dati esistenti necessari per valutare la natura della crisi o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza da mettere in atto;
- **ordini classificati come prioritari** (articolo 26): cfr. punto B seguente;
- **acquisti comuni** (articolo 27): quale strumento aggiuntivo per garantire l'allocazione di risorse ai settori prioritari, il regolamento sui chip prevede un quadro per l'acquisto comune di prodotti di rilevanza per la crisi.

Inoltre il consiglio europeo dei semiconduttori può fornire consulenza sulla necessità di introdurre misure di protezione a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾ (ad esempio autorizzazioni di esportazione).

B. Ordini classificati come prioritari

Per far fronte alla mancata disponibilità di strumenti per garantire, in caso di carenza, un'allocazione adeguata delle risorse nell'UE a favore di settori critici particolarmente vulnerabili, il regolamento sui chip prevede un obbligo di classificazione prioritaria per gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE, che comporta un obbligo esecutivo di accettare e dare priorità a un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi.

Se del caso, tale **obbligo può essere imposto ad altre imprese di semiconduttori** che hanno accettato tale possibilità nell'ambito della **concessione del sostegno pubblico**. Inoltre, a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, un'impresa di semiconduttori stabilita nell'UE è **tenuta a informare la Commissione** se diventa **sogetta a una misura di un paese terzo relativa agli ordini classificati come prioritari**. Laddove tale obbligo incida in modo significativo sul funzionamento di determinati settori critici, la Commissione può, se necessario e proporzionato, richiedere a tale impresa di accettare e dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi.

Gli ordini classificati come prioritari devono essere limitati ai beneficiari che utilizzano semiconduttori nel contesto di settori critici o a imprese che approvvigionano settori critici le cui attività sono perturbate o a rischio di perturbazione e che, dopo aver adottato adeguate misure di attenuazione dei rischi, non sono in grado di prevenire o attenuare l'impatto della carenza. La Commissione può chiedere a un beneficiario di dimostrare tale circostanza presentando prove adeguate.

Tale obbligo può essere attuato mediante una **decisione della Commissione** indirizzata alla singola impresa, a seguito di una valutazione delle circostanze specifiche del caso e soltanto se necessario e proporzionato, tenendo conto delle finalità legittime dell'impresa e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. La decisione della Commissione specificherebbe il prodotto, la quantità e il termine. Qualsiasi ordine di tale tipo deve essere effettuato a un **prezzo equo e ragionevole**. Le imprese che eseguono un ordine classificato come prioritario riceveranno a loro volta una **protezione in materia di responsabilità** in caso di un'eventuale violazione di obblighi contrattuali necessaria per rispettare tale ordine. La Commissione adotterà un atto di esecuzione per definire ulteriormente le modalità pratiche e operative per il funzionamento degli ordini classificati come prioritari (articolo 26, paragrafo 8).

L'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento sui chip stabilisce che «[p]rima di emanare ordini classificati come prioritari, la Commissione dà al destinatario individuato di un ordine classificato come prioritario la possibilità di essere ascoltato in merito alla fattibilità e ai dettagli dell'ordine. **La Commissione non emana l'ordine classificato come prioritario quando:**

- (a) l'impresa non è in grado di eseguire l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva, o per motivi tecnici, anche in caso di trattamento preferenziale dell'ordine;
- (b) l'accettazione dell'ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impresa, incluso un rischio sostanziale per la continuità operativa».

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).

Una volta ottenuto lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE, il richiedente **sarà giuridicamente tenuto a rispettare le disposizioni in materia di assegnazione della priorità agli ordini** in tempo di crisi a norma del regolamento sui chip. La Commissione chiederà alle imprese di riconoscere esplicitamente tale impegno durante la procedura di domanda.

III. Domanda di status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE

La sezione che segue contiene una serie di **domande e risposte** (a norma dell'articolo 15 del regolamento sui chip) volte a fornire ai richiedenti orientamenti in merito alla **procedura di domanda, ai documenti richiesti e al formato appropriato**, a integrazione del modulo di domanda e della lista di controllo di cui alla sezione IV.

I presenti orientamenti si basano sull'evolversi dell'esperienza acquisita dai servizi della Commissione in relazione alle domande per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE ai sensi del regolamento sui chip. I presenti orientamenti tengono conto della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale. La Commissione può rivedere i presenti orientamenti alla luce di sviluppi futuri e dell'evoluzione delle conoscenze.

L'analisi delle domande per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE non pregiudica l'interpretazione del regolamento sui chip che può essere fornita dalla Corte di giustizia o dal Tribunale. La Commissione si impegna a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni che può acquisire nel contesto di una domanda di riconoscimento come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell'UE, così come a utilizzare tali informazioni, protette dal segreto professionale a norma dell'articolo 339 TFUE, nonché dalle norme interne della Commissione sul trattamento sicuro dei dati (in particolare la decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione⁽¹⁸⁾), esclusivamente ai fini del regolamento sui chip.

1. Chi può presentare domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE?

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento sui chip, **«[q]ualsiasi impresa o consorzio di imprese può presentare alla Commissione una domanda di concessione a un progetto dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE»**. Ai fini dell'ottenimento di tale status è tuttavia necessario che siano soddisfatti determinati criteri (cfr. risposta alla domanda 2).

2. Quali sono i requisiti presi in considerazione dalla Commissione nell'ambito della valutazione della domanda?

Nel valutare una domanda, la Commissione verifica il soddisfacimento di una serie di requisiti e la presenza di una serie di documenti elencati di seguito.

Si noti che i documenti forniti nel contesto di un procedimento per l'autorizzazione di aiuti di Stato sono utili anche per la valutazione delle domande per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE. I richiedenti lo status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE che sono già coinvolti in un procedimento in materia di aiuti di Stato o che hanno concluso un tale procedimento sono incoraggiati a **fornire il pertinente riferimento all'aiuto di Stato** nel modulo di domanda. Laddove i richiedenti lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE siano in possesso di documenti pertinenti presentati dallo Stato membro notificante nel contesto del procedimento in materia di aiuti di Stato e abbiano il diritto legale di utilizzare tali documenti, i servizi della Commissione invitano tali imprese a **riutilizzare detti documenti giustificativi e descrizioni** nella domanda distinta per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE. In alternativa, le imprese richiedenti possono altresì fornire l'autorizzazione dello Stato membro notificante a che determinati documenti presentati nel contesto della notifica di aiuto di Stato possano essere utilizzati anche per la procedura di domanda. I documenti specificamente identificati non devono essere presentati nuovamente. Analogamente, i richiedenti lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE possono riutilizzare per quanto possibile, d'intesa con lo Stato membro e tramite lo stesso nel contesto del procedimento in materia di aiuti di Stato, i documenti presentati nell'ambito della domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE anche per il procedimento in materia di aiuti di Stato. Si noti che ciò vale per tutti i criteri valutati nella domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE, purché i documenti e le descrizioni utilizzati per il procedimento in materia di aiuti di Stato possano essere utilizzati per dimostrare il rispetto dei criteri e dei requisiti descritti di seguito. In caso contrario sarà necessario fornire documenti e mezzi di prova nuovi, oppure dovranno essere fornite le relative integrazioni.

A. Qualifica di «primo nel suo genere»

La Commissione considera innanzitutto la **qualifica di «primo nel suo genere» dell'impianto** (punto 1 del modulo di domanda), come previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, o dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento sui chip.

⁽¹⁸⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

Il richiedente è invitato a descrivere il progetto secondo la definizione di «primo nel suo genere». Se una decisione in materia di aiuti di Stato che riconosce all'impianto la qualifica di «primo nel suo genere» è già stata notificata, tale riconoscimento sarà presunto anche ai fini della procedura prevista dal regolamento sui chip. In particolare, il richiedente dovrebbe specificare l'elemento o gli elementi di innovazione che il processo di fabbricazione o il prodotto finale del suo impianto apporta al mercato interno, che non sono ancora presenti o né previsti nell'UE. Il richiedente dovrebbe chiarire in che modo il suo progetto si differenzia rispetto agli impianti esistenti e, per quanto a sua conoscenza, rispetto ai progetti pianificati (con o senza sostegno pubblico) nell'UE.

Il richiedente dovrebbe fornire elementi di prova provenienti da fonti pubbliche o conoscenze di mercato concernenti impianti esistenti o previsti che utilizzano tecnologie analoghe e spiegare dettagliatamente in che modo differiscono da quelle dell'impianto richiedente.

Tale spiegazione **non** dovrebbe **superare i 5 000 caratteri (circa tre pagine)**. I documenti giustificativi possono essere caricati nella cartella «01-First-of-a-kind» («01-Primo-nel-suo-genere») presente in S-CIRCABC.

Tra i documenti che potrebbero essere pertinenti ai fini della dimostrazione della qualifica dell'impianto come «primo nel suo genere» figurano studi di mercato e relazioni sulle attività e sui prodotti dell'impianto, documentazione interna di progetti e/o documenti utilizzati dal consiglio di amministrazione per il processo decisionale interno. Cfr. anche sezione II dei presenti orientamenti.

B. *Impegno a rispettare i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 3, o all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sui chip*

In secondo luogo, la Commissione chiede al richiedente, al punto 2 del modulo di domanda, **di impegnarsi a rispettare i criteri previsti per un impianto di produzione integrata o una fonderia aperta dell'UE**, di cui rispettivamente all'articolo 13, paragrafo 3, o all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sui chip. I criteri sono illustrati di seguito.

(a) *Impatto positivo* (punto 2.1 del modulo di domanda): l'impresa deve dimostrare che la creazione dell'impianto avrà un chiaro effetto positivo (con ricadute che vanno oltre l'impresa o lo Stato membro interessato) sulla catena del valore dei semiconduttori dell'UE nel medio-lungo periodo al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori (compresa la crescita di start-up e PMI) e di contribuire alla transizione verde e digitale dell'UE.

Tale spiegazione **non** dovrebbe **superare i 5 000 caratteri (circa tre pagine)**.

Le possibili ricadute saranno valutate caso per caso.

Il considerando 34 del regolamento sui chip descrive varie azioni destinate a creare un impatto positivo che possono essere prese in considerazione dal richiedente per far sì che il suo impianto si qualifichi come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell'UE. Tra gli esempi figurano:

- la concessione a terzi dell'accesso agli impianti di fabbricazione dietro pagamento di una commissione di mercato;
- l'offerta di kit di progettazione dei processi alle imprese di progettazione più piccole o alla piattaforma di progettazione virtuale (articolo 5 del regolamento sui chip);
- la diffusione dei risultati delle proprie attività di ricerca e sviluppo;
- l'avvio di una collaborazione nel campo della ricerca con università e istituti di ricerca europei;
- la cooperazione con autorità nazionali o istituti di istruzione e formazione professionale al fine di contribuire allo sviluppo delle competenze;
- il contributo a progetti di ricerca a livello dell'Unione;
- oppure l'offerta di opportunità di sostegno specifico alle start-up e alle PMI.

Le ripercussioni su vari Stati membri, anche per quanto concerne gli obiettivi di coesione, dovrebbero essere considerate uno degli indicatori di un chiaro effetto positivo di un impianto di produzione integrata e di una fonderia aperta dell'UE sulla catena del valore dei semiconduttori nell'UE.

Solo per le fonderie aperte dell'UE ⁽¹⁹⁾: la Commissione terrà conto della misura in cui il richiedente offre capacità produttiva dell'unità di fabbricazione iniziale e/o finale a imprese che non sono collegate all'impianto, nel caso in cui la domanda sia sufficiente.

⁽¹⁹⁾ Articolo 14, paragrafo 3, lettera a).

- (b) *Garanzia di non assoggettamento all'applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi* (punto 2.2 del modulo di domanda): il richiedente è invitato a fornire la garanzia di non essere soggetto all'applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi che potrebbero comprometterne la capacità di utilizzare le infrastrutture, i software, i servizi, le strutture, i beni, le risorse, la proprietà intellettuale (PI) o il know-how ad esso appartenenti necessari per adempiere l'obbligo relativo agli ordini classificati come prioritari a norma del regolamento sui chip. Inoltre il richiedente si impegna a informare la Commissione qualora sorga un siffatto obbligo.

Qualora un impianto di produzione integrata o una fonderia aperta dell'UE possano aspettarsi di essere soggetti a un obbligo di servizio pubblico imposto da un paese terzo nonché a un obbligo contrastante della Commissione, l'impianto o la fonderia in questione sarebbero tenuti a organizzare e sequenziare la propria capacità produttiva in modo da garantire l'adempimento degli obblighi imposti dalla Commissione.

Tale garanzia potrebbe essere fornita, ad esempio, in una dichiarazione scritta e dovrebbe includere un impegno a informare la Commissione nel caso in cui si verificasse una tale circostanza.

La spiegazione in questione **non** dovrebbe **superare i 5 000 caratteri (circa tre pagine)**.

La prova che un'impresa non è soggetta all'applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi dovrebbe essere caricata nella cartella «02-IPF-OEF compliance criteria» (02-Criteri-di-conformità-impianti-fonderie) presente in S-CIRCABC.

Gli obblighi che devono essere notificati alla Commissione sono gli altri eventuali ordini classificati come prioritari accettati dall'impresa e provenienti da paesi terzi o qualsiasi obbligo imposto all'impresa dalla legislazione o mediante contratto e relativo alla fornitura di un servizio pubblico a un paese terzo, che potrebbero compromettere la capacità dell'impresa di adempiere i propri obblighi a norma del regolamento sui chip o creare conflitti in relazione a tale capacità.

- (c) *Investimento nell'innovazione continua* (punto 2.3 del modulo di domanda): l'impresa è tenuta a impegnarsi a investire nell'innovazione continua al fine di conseguire progressi concreti nella tecnologia dei semiconduttori o preparare tecnologie di prossima generazione.

La spiegazione in questione **non** dovrebbe **superare i 5 000 caratteri (circa tre pagine)**.

Tale impegno potrebbe comportare, ad esempio, il contributo all'attuazione del pilastro 1 del regolamento sui chip fornendo conoscenze e competenze nella preparazione delle linee pilota, seguendole da vicino e contribuendo al loro sviluppo. Tale impegno potrebbe comportare altresì l'installazione di un impianto di preproduzione presso i siti dell'impresa, per trasferire i risultati dello sforzo delle linee pilota dalla ricerca (ad esempio in materia di ossidazione termica rapida) alla produzione. L'impegno potrebbe essere dimostrato pianificando investimenti in nodi tecnologici più avanzati (ad esempio migliorando la potenza di calcolo e l'efficienza energetica), contribuendo alla preparazione di linee pilota o disponendo di impianti di preproduzione in loco, ecc. Il richiedente dovrebbe spiegare in che modo l'impianto si concentra sull'apporto di innovazione all'UE e sul conseguimento di progressi concreti nella tecnologia dei semiconduttori e/o sulla preparazione di tecnologie e chip di prossima generazione.

È importante che l'impresa dimostri in che modo intende realizzare un'innovazione continua (ad esempio menzionando gli investimenti anno per anno in materia di ricerca e sviluppo o fissando tappe concrete lungo il cammino verso il lancio di chip e prodotti nuovi all'avanguardia). Il regolamento sui chip non impone indicatori chiave di prestazione specifici per misurare l'innovazione continua, ma l'impresa richiedente deve utilizzare metriche chiare in materia di innovazione per distinguere l'innovazione continua dalle attività quotidiane.

- (d) *Intenzione di investire nell'istruzione e nelle competenze* (punto 2.4 del modulo di domanda): il richiedente deve spiegare in che modo il suo progetto sosterrà concretamente il bacino di talenti dell'UE attraverso lo sviluppo e la diffusione di attività di formazione e specializzazione e l'aumento del bacino di lavoratori qualificati e competenti.

La spiegazione in questione **non** dovrebbe **superare i 5 000 caratteri (circa tre pagine)**.

I documenti giustificativi dovrebbero essere caricati nella cartella «02-IPF-OEF compliance criteria» presente in S-CIRCABC.

Il richiedente dovrebbe menzionare i corsi di formazione pianificati in materia di istruzione e competenze volti ad aumentare il bacino di forza lavoro qualificata e competente nell'UE. Il richiedente dovrebbe chiarire la distinzione tra i corsi di formazione abituali rivolti alla forza lavoro e le attività specificamente intese ad acquisire dipendenti le cui competenze sono le più adeguate e necessarie nel settore dei semiconduttori dell'UE.

Ad esempio il richiedente potrebbe fornire maggiori dettagli sulla sua intenzione di collaborare con un'università tecnica per aumentare e l'interesse degli studenti nei confronti dei posti di lavoro nel settore dei semiconduttori e la visibilità di tali posti di lavoro. Analogamente, il richiedente potrebbe menzionare partenariati con esperti di centri di ricerca tecnologica. Può anche presentare programmi di inserimento, seminari e attività di formazione volti a dotare i dipendenti esistenti delle competenze richieste per il futuro. Ad esempio la domanda di competenze digitali e analitiche potrebbe aumentare per quanto riguarda l'ingegneria e la fabbricazione. Infine potrebbe essere utile altresì menzionare le opportunità di sviluppo della carriera per i lavoratori di talento.

C. *Piano aziendale (articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sui chip)*

In terzo luogo, la domanda deve consentire alla Commissione di comprendere il **piano aziendale dell'impresa che valuta la fattibilità finanziaria e tecnica dell'impianto** (punto 3 del modulo di domanda). Il piano aziendale deve essere riferito all'intera durata di vita dell'impianto, comprendendo informazioni in merito a eventuali finanziamenti pubblici che si prevede di ricevere dal governo o da imprese statali dello Stato membro di installazione o di altri paesi UE (o terzi).

La Commissione non fornisce orientamenti in merito a un formato specifico per tali documenti. Il contenuto di tali documenti dovrebbe essere chiaro e conciso.

La spiegazione in questione **non** dovrebbe **superare i 15 000 caratteri (ossia massimo 10 pagine)**.

I documenti giustificativi dovrebbero essere caricati nella cartella «03-Business plan» (03-Piano aziendale) presente in S-CIRCABC.

Tutte le informazioni fornite in questa sezione saranno utilizzate esclusivamente ai fini del regolamento sui chip e sono protette dal segreto professionale a norma dell'articolo 339 TFUE, nonché dalle norme interne della Commissione sul trattamento sicuro dei dati, in particolare dalla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione.

D. *Documentazione attestante l'esperienza del richiedente (articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento sui chip)*

In quarto luogo, la domanda deve consentire alla Commissione di valutare l'**esperienza del richiedente** in materia di installazione e gestione di impianti analoghi (cfr. punto 4 del modulo di domanda). Questo aspetto potrebbe essere dimostrato presentando una **relazione di attività** concernente gli anni precedenti oppure una descrizione del gruppo di progetto e della rispettiva esperienza nella gestione di progetti analoghi e/o nella gestione di impianti analoghi. Qualora non sia disponibile alcuna relazione di attività, la Commissione suggerisce di crearne una specifica per la domanda in questione e farla certificare da un rappresentante legale.

Il documento di cui sopra dovrebbe essere caricato nella cartella «04-Proven experience» (04-Esperienza comprovata) presente in S-CIRCABC.

E. *Documento attestante la disponibilità da parte dello Stato membro o degli Stati membri sul cui territorio sarà stabilito l'impianto a facilitare la creazione di detto impianto (articolo 15, paragrafo 2, lettera d), del regolamento sui chip)*

In quinto luogo, la domanda deve consentire alla Commissione di verificare la presentazione, da parte del richiedente, di un **documento giustificativo adeguato attestante la disponibilità dello Stato membro o degli Stati membri** in cui il richiedente intende stabilire il proprio impianto **a sostenere la creazione di tale impianto** (cfr. punto 5 del modulo di domanda).

Tale documento potrebbe consistere in una lettera dello Stato membro (ad esempio del ministro competente in base alle competenze nazionali) oppure in una decisione preliminare dello Stato membro di sostenere (finanziariamente, amministrativamente e/o in altro modo) la creazione dell'impianto del richiedente.

Non è sufficiente fornire un'intenzione astratta dello Stato membro di sostenere impianti analoghi a quello previsto. Il sostegno dello Stato membro può, ma non deve necessariamente, comportare una sovvenzione monetaria.

Il documento in questione dovrebbe essere caricato nella cartella «05-Member State support» (05-Sostegno degli Stati membri) presente in S-CIRCABC.

F. *Esistenza di politiche e piani in materia di proprietà intellettuale (PI) (articolo 15, paragrafo 2, lettera e), del regolamento sui chip)*

Le imprese innovative ad alta tecnologia sono sempre più esposte all'appropriazione indebita di informazioni riservate, segreti commerciali e dati protetti, quali il furto di PI, la copia non autorizzata, i trasferimenti forzati di tecnologia, lo spionaggio economico e la violazione degli obblighi di riservatezza, dall'interno ed in particolare dall'esterno dell'UE. Gli sviluppi recenti (ad esempio il maggiore ricorso all'esternalizzazione, le catene globali del valore più lunghe e l'uso accresciuto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) hanno aumentato tale rischio. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di informazioni riservate, segreti commerciali e dati protetti compromettono la capacità delle imprese di ottenere i vantaggi derivanti dal ruolo di precursori grazie ai risultati dei propri sforzi in materia di innovazione.

Il richiedente deve (cfr. punto 6 del modulo di domanda) dimostrare l'esistenza di politiche adeguate, comprese misure di protezione tecnica e di attuazione, volte a:

- (a) **garantire la protezione delle informazioni riservate;**
- (b) **garantire la protezione dei diritti di PI**, in particolare al fine di impedire la divulgazione non autorizzata di segreti commerciali o la fuga di notizie su tecnologie emergenti sensibili.

Il richiedente può presentare, ad esempio, politiche aziendali interne o manuali per i dipendenti, contratti stipulati tra proprietari di diritti di PI e fornitori, quali impianti di fabbricazione, certificazioni di conformità o codici di pratica industriale, siano essi volontari o obbligatori.

È preferibile che le politiche aziendali esistenti siano redatte in termini semplici e in un linguaggio chiaro e conciso con misure ben definite. Le misure dovrebbero indicare chiaramente in che modo le istruzioni delle politiche aziendali saranno attuate per proteggere adeguatamente le informazioni, i dati e i diritti di PI.

I documenti comprovanti l'esistenza della protezione di questi due aspetti dovrebbero essere caricati nella cartella «06-Protection of sensitive information» (06-Protezione di informazioni sensibili) presente in S-CIRCABC.

G. *Impegno a dare priorità agli ordini in tempo di crisi (articolo 26 del regolamento sui chip)*

Un'impresa che ha ottenuto lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE è giuridicamente tenuta a rispettare le disposizioni in materia di assegnazione della priorità agli ordini in tempo di crisi a norma del regolamento sui chip. In occasione della procedura di domanda, al punto 2.2 del modulo di domanda le imprese sono invitate a confermare esplicitamente di aver riconosciuto tale impegno a rispettare l'obbligo che lo status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE comporta in relazione agli ordini classificati come prioritari, come descritto all'articolo 26 del regolamento sui chip.

3. **Qual è la procedura seguita dalla Commissione per valutare le domande?**

In linea con l'articolo 15 del regolamento sui chip, la Commissione valuta le domande tramite un processo equo e trasparente basato sui criteri e sugli esempi di cui alla risposta alla domanda 2 e seguendo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento sui chip. **La valutazione è suddivisa in quattro fasi**, come illustrato di seguito. **Il termine indicato per ciascuna fase tiene conto del fatto che entro sei mesi dal ricevimento di una domanda completa la Commissione deve procedere al suo trattamento e adottare una decisione.** In qualsiasi fase della procedura, una domanda incompleta può comportare ritardi.

A. *Ricezione della domanda e valutazione di primo livello (verifica del modulo web)*

Attraverso la piattaforma Futurium, le imprese possono dimostrare il loro interesse a presentare domanda per ottenere lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE compilando un **modulo web** con le loro informazioni di identificazione e fornendo una breve descrizione dell'impianto e del progetto (cfr. l'allegato per maggiori dettagli). Non appena viene presentata la domanda, il richiedente riceve un messaggio automatico dalla piattaforma Futurium e la Commissione ne riceve notifica.

Una volta che il richiedente è stato informato, la Commissione inizia a verificare che il modulo web sia stato compilato correttamente. In questa fase della procedura la Commissione può contattare l'impresa utilizzando l'indirizzo di posta elettronica fornito nel modulo web per richiedere ulteriori dettagli o informazioni, se necessario.

Una volta che la Commissione ha potuto verificare l'identità e l'intenzione del richiedente, quest'ultimo è invitato a partecipare a un sottogruppo all'interno di Futurium accessibile soltanto a tale richiedente e alla Commissione. All'interno di detto sottogruppo, la Commissione invia una notifica al richiedente e condivide il link alla piattaforma protetta S-CIRCABC, dove il richiedente può proseguire con la presentazione della domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE. In S-CIRCABC il richiedente è invitato a caricare il modulo di domanda compilato e i relativi documenti giustificativi.

Una volta che ha caricato tutti i documenti e le prove necessari il richiedente, tramite il sottogruppo di Futurium, riceve conferma dalla Commissione che la sua domanda è stata completata e sta ora entrando nel secondo livello di valutazione.

I tempi indicati di seguito sono forniti a titolo indicativo e si basano su una stima del tempo necessario per valutare la domanda in ciascuna fase della procedura.

— La fase di ricevimento e di valutazione di primo livello dovrebbe durare **due settimane**.

B. *Valutazione di secondo livello (completezza della domanda)*

A questo punto la Commissione valuta che **tutti i documenti siano inclusi e tecnicamente leggibili**. Se ritiene che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, la Commissione chiede al richiedente nel contesto del sottogruppo in Futurium di presentare le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda senza indebito ritardo.

— Dopo aver accertato che la domanda è **completa** e contiene tutti i documenti e le informazioni pertinenti, **entro due settimane** la Commissione notifica al richiedente, tramite il sottogruppo Futurium, l'inizio del terzo e ultimo livello di valutazione.

C. *Valutazione di terzo livello (rispetto dei criteri per lo status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE)*

La valutazione di terzo livello prende in considerazione il **rispetto dei criteri per lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE e la fattibilità del progetto**, come spiegato nella risposta alla domanda 2. Per quest'ultimo aspetto, la Commissione valuta il piano aziendale che attesta la sostenibilità finanziaria del progetto, la documentazione dell'esperienza del richiedente e la lettera o il documento comprovante la disponibilità dello Stato membro o degli Stati membri sul cui territorio l'impianto dovrebbe essere stabilito di facilitare la creazione dell'impianto in questione. Tale documentazione consente alla Commissione di riconoscere lo status a progetti aventi prospettive comprovate di successo.

— La valutazione di terzo livello può durare da tre a quattro mesi su un totale di sei mesi, a seconda della complessità del progetto presentato e dell'esistenza di una valutazione precedente nel contesto di un procedimento in materia di aiuti di Stato.

D. *Parere e decisione del consiglio europeo dei semiconduttori*

Una volta completata la propria valutazione, la Commissione consulta il **consiglio europeo dei semiconduttori** sulla base delle informazioni non riservate presentate dal richiedente e nel rispetto del quadro in materia di sicurezza delle informazioni utilizzato dalla Commissione, così come di tutte le norme in materia di riservatezza (cfr. in appresso).

Tenendo conto dei pareri del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione finalizza la propria valutazione e notifica al richiedente una **decisione** della Commissione **tramite posta elettronica**. La decisione è successivamente resa pubblica anche in Futurium. Nella versione pubblica della decisione, qualsiasi riferimento a informazioni riservate sarà eliminato.

La **decisione della Commissione** determina lo status concesso (impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell'UE) e la durata di tale status sulla base della durata prevista del progetto.

- La decisione è emessa **entro sei mesi** dal **ricevimento di una domanda completa** (cfr. anche valutazione di secondo livello).




Figura 1

Procedura di valutazione delle domande per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE.

4. Una volta concesso lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE, la Commissione monitora l'attuazione del progetto?

La Commissione monitora i progressi compiuti nella creazione e nel funzionamento dell'impianto di produzione integrata o della fonderia aperta dell'UE. In particolare, la Commissione può esigere che l'impresa fornisca (annualmente o con una frequenza diversa, a seconda della durata totale del progetto) una relazione che illustri in modo dettagliato lo stato di avanzamento del progetto e il continuo rispetto dei criteri e degli impegni essenziali in base ai quali è stato concesso lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE. La Commissione informa inoltre regolarmente il consiglio europeo dei semiconduttori tramite S-CIRCABC.

A. Modifiche dello status

Modifiche richieste dal gestore dell'impianto

Laddove debitamente giustificato, in caso di circostanze esterne impreviste, il gestore dell'impianto che ha ottenuto lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE può presentare alla Commissione (tramite il sottogruppo in Futurium e, se necessario, tramite prove caricate in S-CIRCABC) una richiesta motivata **di riesame della durata dello status o di modifica dei suoi piani di attuazione** per quanto riguarda la conformità ai requisiti. La motivazione e/o le circostanze esterne sono valutate dalla Commissione caso per caso. La Commissione può rivedere la durata dello status concesso nella sua decisione iniziale o accettare la modifica dei piani di attuazione.

Modifiche richieste dalla Commissione

Se constata che un impianto non soddisfa più i requisiti di un impianto di produzione integrata o di una fonderia aperta dell'UE di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento sui chip, la Commissione chiede al gestore di presentare osservazioni e di proporre misure appropriate.

B. Revoca dello status

La Commissione può abrogare una decisione che riconosce lo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE se il riconoscimento era basato su una **domanda contenente informazioni errate o se**, nonostante il completamento della procedura, **l'impianto non soddisfa i requisiti** per l'ottenimento dello status in questione. Prima di adottare tale decisione, la Commissione consulta il consiglio europeo dei semiconduttori, comunicandogli i motivi dell'abrogazione proposta.

Il gestore dell'impianto ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della decisione della Commissione di revocare un determinato status. Gli impianti il cui status è stato abrogato perdono tutti i diritti connessi al riconoscimento di tale status derivanti dal regolamento sui chip. Tuttavia, a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento sui chip, tali **impianti restano soggetti all'obbligo** di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento sui chip **di accettare e dare priorità a un ordine per prodotti di rilevanza per la crisi** (ordine classificato come prioritario) **per un periodo equivalente a quello inizialmente previsto al momento della concessione o della revisione dello status, in caso di attivazione della fase di crisi.**

5. Come funziona la presentazione elettronica della domanda?

I richiedenti lo status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE sono invitati a presentare i documenti sotto forma di file elettronici, preferibilmente per via elettronica. Le consegne a mano, accettate soltanto in casi eccezionali, devono essere effettuate entro gli orari di apertura presso l'indirizzo indicato sulla pagina di contatto di Futurium.

Ai fini del riconoscimento del loro progetto (previsto) quale impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell'UE, le singole imprese o un consorzio di imprese possono presentare domanda direttamente alla Commissione attraverso la piattaforma comunitaria **Futurium**. Su Futurium, il richiedente dovrebbe compilare un modulo web fornendo informazioni chiave quali:

- nome dell'impresa e acronimo (se pertinente);
- tipo di domanda (impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell'UE);
- punto di contatto principale (gestore dell'impianto o responsabile del progetto);
- paese di origine;
- Stato/i membro/i di installazione;
- breve sintesi dell'impresa e del progetto (massimo 5 000 caratteri);
- sintesi non riservata dell'impianto o del suo progetto e dei suoi obiettivi (max. 5 000 caratteri). La sintesi deve essere redatta in modo da non contenere informazioni riservate o segreti aziendali. Si prevede la condivisione di tale sintesi non riservata, nel rispetto del quadro in materia di sicurezza delle informazioni della Commissione e di tutte le norme in materia di riservatezza (cfr. sezione in appresso), con il consiglio europeo dei semiconduttori a fini di consultazione prima dell'adozione della decisione finale.

Una volta presentato il modulo in questione, la Commissione e il richiedente ricevono una notifica automaticamente e la Commissione può iniziare a verificare le informazioni trasmesse tramite il modulo web. Una volta che ha potuto verificare l'identità e l'intenzione del richiedente, la Commissione crea una cartella in **S-CIRCABC**, che è un'applicazione web che consente la condivisione sicura di documenti, informazioni e risorse in spazi di lavoro privati. Tale cartella è visibile soltanto alla Commissione e al richiedente. In tale cartella principale la Commissione crea una serie di sottocartelle, una per ciascuna delle fasi di valutazione illustrate in risposta alla domanda 3. La Commissione invita quindi il richiedente a partecipare a un sottogruppo in Futurium e gli fornisce le informazioni e il materiale per le fasi successive della procedura di domanda. Il richiedente riceve un link per accedere a S-CIRCABC e alle singole cartelle e sottocartelle create, nonché al modulo di domanda da compilare e caricare unitamente al materiale giustificativo menzionato nei presenti orientamenti. Dopo aver caricato tutti i documenti pertinenti su S-CIRCABC, l'impresa dovrebbe notificare tale circostanza alla Commissione tramite il sottogruppo in Futurium.

Di norma, tutti i documenti devono essere presentati tramite S-CIRCABC. I documenti sono accettati in una qualsiasi delle lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni dell'Unione. I richiedenti si assumono la piena responsabilità per il contenuto dei documenti.

Le comunicazioni presentate per via elettronica dal lunedì al giovedì prima delle ore 17:00 (ora di Bruxelles) e il venerdì e i giorni precedenti i giorni festivi della Commissione prima delle ore 16:00 (ora di Bruxelles) saranno trattate lo stesso giorno e avranno quindi come data di notifica quella di ricevimento, in linea con la prassi precedente in materia di depositi cartacei. Le domande pervenute dopo le 17:00 o le 16:00 saranno trattate il giorno lavorativo successivo, che sarà considerato il giorno di notifica.

Riservatezza e dati personali

A norma dell'articolo 339 TFUE la Commissione, i membri delle istituzioni dell'UE, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti dell'UE sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

Inoltre, a norma dell'articolo 32 del regolamento sui chip, le informazioni acquisite nel corso dell'attuazione del regolamento possono essere utilizzate solo ai fini del regolamento stesso e sono protette dal pertinente diritto dell'UE e nazionale. In particolare, per quanto concerne la finalità dei presenti orientamenti, le informazioni acquisite a norma dell'articolo 15 e dell'articolo 26, paragrafo 3, sono protette dal segreto professionale e dalle norme applicabili alle istituzioni dell'UE e dal pertinente diritto nazionale, compresa l'attivazione delle disposizioni applicabili alla violazione di tali norme.

Inoltre, a norma del regolamento sui chip la Commissione e le autorità nazionali, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità sono tenuti a garantire la riservatezza dei dati ottenuti nel corso dello svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività, in modo da proteggere in particolare i diritti di PI e le informazioni commerciali sensibili o i segreti commerciali. Tale obbligo si applica a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri partecipanti alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell'articolo 28 e ai membri del comitato dei semiconduttori a norma dell'articolo 38, paragrafo 1.

Qualora temano di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti, di una qualsiasi delle informazioni richieste, i richiedenti dovrebbero presentare le informazioni in questione in forma separata e apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «Segreto aziendale». I richiedenti dovrebbero inoltre spiegare perché reputano che le informazioni in questione non debbano essere divulgate o pubblicate.

I dati personali ⁽²⁰⁾ trasmessi per mezzo del modulo di domanda saranno trattati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ⁽²¹⁾.

IV. Lista di controllo e strumenti informatici

A. Lista di controllo

Ai fini della presentazione della domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE si rimanda alla seguente lista di controllo. Si noti che la fase antecedente la presentazione della domanda non è obbligatoria (azione 1). Inoltre, solo dopo che la Commissione avrà valutato positivamente il modulo web inserito in Futurium sarà possibile realizzare l'azione 2 e completare il modulo di domanda in S-CIRCABC.

| Azione | Compito | Informazioni necessarie | Verifica |
|--|--|--|----------|
| 1. (FACOLTATIVA) Fase antecedente la presentazione di una domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE | (FACOLTATIVO) Contattare la Commissione all'indirizzo CNECT-IPF-OEF@ec.europa.eu | N.a. | |
| 2. Presentazione della domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE – Espressione di interesse | Compilare il modulo web in Futurium facendo clic sul pulsante giallo «Domanda per impianto di produzione integrata e fonderia aperta dell'UE». | Nome dell'impresa o del consorzio | |
| | | Acronimo del progetto (se pertinente) | |
| | | Tipo di domanda (per impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell'UE) | |
| | | Nome e cognome, ruolo, organizzazione e indirizzo di posta elettronica del gestore dell'impianto/responsabile del progetto | |
| | | Stato membro o Stati membri dell'UE di installazione dell'impianto | |
| | | Breve presentazione dell'impresa/del consorzio (massimo 5 000 caratteri) | |
| Scheda di sintesi dell'impianto o del suo progetto e dei suoi obiettivi (max. 5 000 caratteri) | | | |

⁽²⁰⁾ DPR-EC-22368.

⁽²¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, disponibile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R1725>. Cfr. anche l'informativa sulla protezione dei dati personali relativa agli esami di concentrazioni disponibile all'indirizzo: https://competition-policy.ec.europa.eu/index/privacy-policy-competition-investigations_en?prefLang=it&etrans=it.

| Azione | Compito | Informazioni necessarie | Verifica |
|--|---|---|----------|
| | | Scheda di sintesi non riservata dell'impianto o del suo progetto e dei suoi obiettivi (max. 5 000 caratteri). La sintesi deve essere redatta in modo da non contenere informazioni riservate o segreti aziendali. Tale sintesi è destinata ad essere condivisa, nel rispetto di tutte le norme in materia di riservatezza, con il consiglio europeo dei semiconduttori a fini di consultazione prima dell'adozione della decisione finale. | |
| 3. Presentazione della domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE – Dimostrazione della conformità | Compilare il modulo di domanda e caricarlo come documento PDF nella cartella «00-application form» (00-Modulo di domanda) in S-CIRCABC. Rispettare le indicazioni contenute nei presenti orientamenti per quanto concerne la lunghezza del testo. | Descrizione dell'impianto alla luce della definizione di «primo nel suo genere» e spiegazione del modo in cui il progetto si distingue rispetto a impianti esistenti e a progetti previsti, con o senza sostegno pubblico, nello Spazio economico europeo. Tra i documenti giustificativi possono figurare: <ul style="list-style-type: none"> — ad esempio, studi di mercato pertinenti e relazioni sulle attività e sui prodotti dell'impianto, documentazione interna dei progetti e/o documenti utilizzati dal consiglio di amministrazione per il processo decisionale interno, ecc.; — documenti giustificativi da caricare nella cartella «01-First-of-a-kind» in S-CIRCABC. | |
| | | Spiegazione dell'impatto positivo e delle ricadute dell'impianto sulla catena del valore dei semiconduttori dell'UE nel medio-lungo periodo. Documenti giustificativi: non specificati. Soltanto per le fonderie aperte dell'UE: specifica della capacità produttiva dell'unità di fabbricazione iniziale o dell'unità di fabbricazione finale dell'impianto | |

| Azione | Compito | Informazioni necessarie | Verifica |
|--|--|---|----------|
| 3. Presentazione della domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE – Dimostrazione della conformità | Compilare il modulo di domanda e caricarlo come documento PDF nella cartella «00-application form» in S-CIRCABC. Rispettare le indicazioni contenute nei presenti orientamenti per quanto concerne la lunghezza del testo. | Garanzia del fatto che l'impianto non è soggetto a obblighi nei confronti di paesi terzi. Documenti giustificativi: <ul style="list-style-type: none"> — dichiarazione scritta, compresa la base giuridica o politica che stabilisce tale obbligo; — documenti giustificativi da caricare nella cartella «02-IPF-OEF compliance criteria» in S-CIRCABC. | |
| | | Conferma dell'impegno ad accettare ordini classificati come prioritari a norma dell'articolo 26 del regolamento sui chip. Documenti giustificativi: non necessari. | |
| | | Spiegazione dell'impegno dell'impresa a conseguire un'innovazione continua. Documenti giustificativi: non specificati. | |

| Azione | Compito | Informazioni necessarie | Verifica |
|--------|---------|--|----------|
| | | <p>Descrizione dell'intenzione di investire nell'istruzione e nelle competenze.</p> <p>Tra i documenti giustificativi possono figurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ad esempio, link a ordini del giorno, attività di formazione, partenariati, ecc.; — documenti giustificativi da caricare nella cartella «02-IPF-OEF compliance criteria» in S-CIRCABC. | |
| | | <p>Descrizione del piano aziendale dell'impianto.</p> <p>Documenti giustificativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — formato non specificato, ma di facile utilizzo (ad esempio Excel); — documenti giustificativi da caricare nella cartella «03-Business plan» in S-CIRCABC. | |

| Azione | Compito | Informazioni necessarie | Verifica |
|--|---|--|----------|
| 3. Presentazione della domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE – Dimostrazione della conformità | <p>Compilare il modulo di domanda e caricarlo come documento PDF nella cartella «00-application form» in S-CIRCABC.</p> <p>Rispettare le indicazioni contenute nei presenti orientamenti per quanto concerne la lunghezza del testo.</p> | <p>Documentazione dell'esperienza dell'impianto (compresa una relazione di attività che descriva le attività dell'impianto negli anni precedenti o, laddove non disponibile, un certificato legale).</p> <p>Documenti giustificativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — relazione di attività o descrizione del gruppo di progetto e della relativa esperienza; — documenti giustificativi da caricare nella cartella «04-Proven experience» in S-CIRCABC. | |
| | | <p>Garanzia del sostegno alla creazione dell'impianto da parte dello Stato membro o degli Stati membri di installazione.</p> <p>Tra i documenti giustificativi possono figurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ad esempio, certificato legale, lettera dello Stato membro o decisione preliminare, documenti in materia di aiuti di Stato; — documenti giustificativi da caricato nella cartella «05-Member State support» in S-CIRCABC. | |

| Azione | Compito | Informazioni necessarie | Verifica |
|--------|---------|---|----------|
| | | <p>Descrizione dell'esistenza di politiche e misure adeguate per proteggere le informazioni riservate e i diritti di proprietà intellettuale, con una spiegazione chiara delle modalità di attuazione delle istruzioni contenute nelle politiche.</p> <p>Tra i documenti giustificativi possono figurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ad esempio, politiche aziendali interne o manuali per i dipendenti, contratti stipulati tra proprietari di diritti di PI e fornitori, quali impianti di fabbricazione, certificazioni di conformità o codici di pratica industriale; — documenti giustificativi da caricare nella cartella «06-Protection of sensitive information» in S-CIRCABC. | |

B. *Strumenti informatici per la procedura di domanda*


Per accedere agli strumenti informatici utilizzati per la procedura di domanda per l'ottenimento dello status di impianto di produzione integrata e di fonderia aperta dell'UE (ossia Futurium e S-CIRCABC) è necessario disporre di un account **EU Login**.

- Per saperne di più su **come creare un nuovo account EU Login**, visitare la pagina: <https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi>;
- per assistenza tecnica, visitare anche la sezione dedicata agli utenti esterni: <https://europa.eu/lrdDfPj>.

Futurium

- Una volta creato un account EU Login, **è possibile accedere a Futurium** utilizzando il seguente URL: <https://futurium.ec.europa.eu/en/application-status-integrated-production-facility-and-open-eu-foundry>.


Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile visualizzare la **homepage** e accedere agli **orientamenti** e al **modulo web** per manifestare il proprio interesse. Per una panoramica completa delle informazioni richieste, si rimanda alla **lista di controllo** di cui all'allegato degli orientamenti (cfr. schermata sottostante).



Dopo che le informazioni fornite nel modulo web sono state approvate, l'utente viene aggiunto a un **sottogruppo** visibile soltanto all'utente e al personale della Commissione. Questo sarà il principale canale di comunicazione durante tutta la procedura di domanda (cfr. esempio nella schermata sottostante).

Evitare di caricare informazioni sensibili o riservate in Futurium.

A tale fine utilizzare S-CIRCABC e, se necessario, messaggi di posta elettronica sicuri.




— Per maggiori informazioni sulle principali funzionalità di Futurium, consultare la **guida utente** all'indirizzo: <https://futurium.ec.europa.eu/it/discover-futurium/documentation>.

S-CIRCABC

Oltre alla necessità di disporre di un account EU Login, , per questa particolare applicazione l'accesso a S-CIRCABC è possibile soltanto mediante un'**autenticazione a due fattori**. Assicurarsi di configurare di conseguenza il proprio account EU Login aggiungendo un numero di telefono cellulare.

— Dopo aver creato il proprio account EU Login, è **possibile accedere a S-CIRCABC e al gruppo assegnato** all'utente utilizzando il seguente URL: <https://s-circabc.europa.eu/ui/welcome>.


Dopo aver effettuato l'accesso, viene visualizzata la seguente struttura di cartelle nella sezione «**Library**» (Biblioteca):



Caricare i documenti giustificativi nelle cartelle appropriate, come indicato negli orientamenti.

Per una panoramica completa di documenti e cartelle, consultare la **lista di controllo** di cui all'allegato degli orientamenti. Il **modulo di domanda completo deve essere caricato nella cartella «00-application form» in S-CIRCABC.**

Per caricare documenti, accedere alla cartella o sottocartella pertinente, fare clic su «ADD» (Aggiungi) e selezionare «FILES» (File) (cfr. schermata sottostante).



Per ulteriori informazioni o in caso di eventuali problemi, contattare la direzione Intelligenza artificiale e industria digitale presso la DG CNECT alla seguente casella funzionale di posta elettronica: CNECT-IPF-OEF@ec.europa.eu.